

Comune di NIMIS

Provincia di UDINE



Parere dell'organo di revisione

*Certificazione della costituzione del
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA DECENTRATA
INTEGRATIVA, ai sensi art. 32 CCRL
Regione FVG del 15/10/2018*

Anno 2020

IL REVISORE
Delli Zotti dott. Daniele

Il sottoscritto, in qualità di revisore unico del Comune di cui in epigrafe

RICHIAMATI

- L'art. 32, del CCRL 2016-2018 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 15/10/2018 che disciplina le modalità per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- L'art. 32, c. 6, del CCRL 2016-2018 che stabilisce che alcune voci stipendiali (es. turnazione, indennità varie, ecc.) precedentemente imputate in tutto o in parte a fondo, dal 2018 sono imputate a carico del bilancio;
- L'art. 32, c. 7, del CCRL 2016-2018 che stabilisce che le indennità ora a carico del bilancio, escluso salario aggiuntivo e lavoro straordinario, non possano superare il corrispondente stanziamento **dell'anno 2016** con facoltà di incremento, a determinate condizioni ivi previste, fino a una percentuale massima del 25%;

RICORDATO

Che l'art. 32, c. 12, del CCRL 2016-2018 prevede che **l'Organo di Revisione debba certificare la costituzione del Fondo e la quantificazione delle risorse da destinare alle voci stipendiali ora a carico del bilancio comunale;**

VISTA

la determina del Responsabile del Servizio Personale del Comune con la quale:

- E' stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2020 sulla base dei criteri indicati nella sopra menzionata norma contrattuale;
- Sono state evidenziate le risorse da destinare alle voci stipendiali ora a carico del bilancio comunale;

ESAMINATA

La RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA sulla costituzione del fondo, allegata alla determina di cui sopra, redatta dal Responsabile del Servizio Personale;

RICHIAMATI

- l'art 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 che dispone che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, (...), di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*, norma che viene considerata di contenimento e coordinamento della spesa pubblica non derogabile se non da espressa disposizione speciale;
- l'art. 32, c. 1, del CCRL che dispone che il rispetto del limite di cui all'art. 23, c. 2 del D. Lgs 75/2017 viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12, c. 6 e seguenti della L.R. 37/2017;
- le Circolari della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Funzione pubblica e semplificazione del 13/11/2018, del 21/11/2018 e da ultimo del 29/11/2018 con le quali la Regione, nelle more della verifica della compatibilità della spesa del salario accessorio da farsi a livello regionale, invita gli enti a procedere alla contrattazione decentrata dell'esercizio 2018 osservando prudenzialmente il limite delle somme stanziato per il salario accessorio per l'anno 2016;

VISTO

- L'art. 33 comma 2 del D.L. 30/04/2019 convertito nella legge 58/2019 e s.m.i. nella parte in cui dispone che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- Il D.M. 17/03/2020 che dispone *"le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33 comma 2*

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020”;

RICHIAMATA

la nota circolare della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prot. N. 16008 del 30/08/2019, avente ad oggetto *“Chiarimenti riguardanti alcune norme nazionali e regionali in materia di pubblico impiego”*;

CONSIDERATO

- che l'art. 10, comma 17 della L.R. 23/2019 dispone che *“Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'art. 2 della L.R. 17/7/2015 n. 18, al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2015/2018, del 15/10/2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento del salario accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016”*;
- che nella Circolare del 12/2/2020 della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica della Regione FVG, in riferimento all'annualità 2020 viene precisato che la regola contenuta nella norma è volta a ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento del salario accessorio, fermo restando tuttavia il limite di spesa di cui all'art. 22 della L.R. 18/2015 (limite triennio 2011/2013);

RILEVATO

quindi che per il 2020 la quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa e delle indennità fuori fondo può essere fatta sulla base dei criteri indicati dall'art. 32 del CCRL 2016-2018 senza tenere conto del limite del salario accessorio 2016, purchè l'intera spesa di personale dell'esercizio 2020 sia contenuta entro il limite di riferimento del triennio 2011/2013;

VERIFICATO

Che nella determina n. 27 del 30.07.2020 il Responsabile del Servizio Personale del Comune ha quantificato l'importo disponibile per la contrattazione decentrata integrativa dell'esercizio 2020 e delle altre voci stipendiali costituenti salario accessorio fuori fondo, riconducendo la complessiva spesa di personale entro i limiti di riferimento del triennio 2011/2013, che è pari ad euro 487.085,11;

RISORSE STABILI	IMPORTI UNITARI	N. AL 31/12/2016	IMPORTO
A	917,00		-
B	1.016,00	5	5.080,00
C	1.177,00	1	1.177,00
D	2.271,00	2	4.542,00
PLS	1.012,00		-
PLA	1.124,00	1	1.124,00
PLB	1.944,00		-
PLC	2.235,00		-
FA	1.092,00		-
FB	1.177,00		-
FC	2.271,00		-
TOTALE		9,00	11.923,00
INCREMENTI risorse stabili			
1) Incrementi art. 32 comma 3, lett. d)			
da cessazioni 2017			2104,7
da cessazioni 2018			781,56
da cessazioni 2019			0
Totale incrementi			2886,26
2) incrementi ex art. 32, c. 8 per incremento dotazione			
da 2017			0
da 2018			0
da 2019			0
Totale incrementi			0
3) Incremento/decremento ex art. 32 c.9-10			
da 2017			0
da 2018			0
da 2019			0
Totale incrementi			0
TOTALE RISORSE STABILI			14.809,26

RISORSE VARIABILI	IMPORTI	N. AL 31/12/2016	IMPORTO
A	1000		-
B	1000	5	5.000,00
C	1000	1	1.000,00
D	1000	2	2.000,00
PLS	1000		-
PLA	1000	1	1.000,00
PLB	1000		-
PLC	1000		-
FA	1000		-
FB	1000		-
FC	1000		-
TOTALE		9	9000
INCREMENTI risorse variabili			
1) Incrementi ex art. 32, c. 3 lett. a) - da disposizioni di legge			0
2) Incrementi ex art. 32, c. 3 lett. b) - economie anni prec. ti			0
3) Incrementi ex art. 32, c. 3 lett. c) - personale t.d.			0
4) Incrementi ex art. 32, c. 9-10 - trasferimento personale			0
TOTALE RISORSE VARIABILI			9000

TOTALE FONDO ANNO 2020	23.809,26
-------------------------------	------------------

INDENNITA' FUORI FONDO OGGETTO DI CONTENIMENTO EX ART. 32, COMMA 6	2020	2016
Indennità art. 3 - turnazioni		
Indennità art. 4 - reperibilità		
Indennità art. 5 - riposo compensativo		
Indennità art. 6 - condizioni lavoro	710,00	780,00
Indennità art. 26 - servizio esterno PL		
Indennità di qualifica cat. B	129,12	258,24
Indennità di responsabilità legate alla qualifica (anagrafe, protezione civile, ecc.)	300,00	600,00
Indennità specifiche responsabilità		
Compenso ai messi notificatori		
Altro specificare		
TOTALE INDENNITA' FUORI FONDO	1.139,12	1.638,24
CERTIFICAZIONE	CERTIFICABILE	

VERIFICATO

Altresì che la spesa relativa alla costituzione del fondo e delle indennità fuori fondo per l'anno 2020 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022 approvato con deliberazione del 03.03.2020 n. 6;

CERTIFICA

- Che il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del Comune di cui in epigrafe e le altre voci stipendiali destinate alle indennità ex art. 32 c. 6 sono stati correttamente quantificati sulla base di quanto indicato all'art. 32 del CCRL;
- Che l'importo così determinato consente di contenere la spesa di personale entro il limite del triennio di riferimento 2011/2013;

Udine, 10.08.2020

Il Revisore Unico

Delli Zotti Dott. Daniele

